REGOLAMENTO (CEE) N. 4138/87 della Commissione

del 9 dicembre 1987

che determina le condizioni per l'ammissione delle patate, del granturco dolce, di taluni cereali e di taluni semi e frutti oleosi al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione alla semina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune [1], in particolare l'articolo 11,

considerando che il regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3529/87 [3], ha stabilito la tariffa doganale comune sulla base della nomenclatura della convenzione del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;

considerando che, sulla base del regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/84 [5], il regolamento (CEE) n. 1536/77 della Commissione [6], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1259/82 [7], ha determinato le condizioni di ammissione delle sementi nelle sottovoci 07.01 A I, 10.05 A, e 12.01 A della tariffa doganale comune;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha abrogato e sostituito, da un lato, il regolamento (CEE) n. 950/68 adottando la nuova nomenclatura tariffaria e statistica (nomenclatura combinata) basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e, dall'altro, il regolamento (CEE) n. 97/69; che è opportuno, di conseguenza, per ragioni di chiarezza, sostituire il regolamento (CEE) n. 1536/77 con un nuovo regolamento che riprenda la nuova nomenclatura nonché la nuova base giuridica; che per le stesse ragioni, conviene far figurare nel nuovo testo anche le modifiche intervenute fino ad oggi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 prevede, nelle sottovoci riprese all'articolo 1 del presente regolamento, le patate, i cereali e i semi e frutti oleosi indicati in corrispondenza di ciascuna di esse; che l'ammissione in quelle sottovoci è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie adottate in materia; che, per garantire un'applicazione uniforme della nomenclatura combinata, sono necessarie disposizioni che stabiliscano tali condizioni;

considerando che il Consiglio ha adottato: la direttiva 66/403/CEE, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate [8], modificata da ultimo dalla direttiva 87/374/CEE [9]; la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali [10], modificata da ultimo dalla direttiva 87/120/CEE [11], e che concerne inoltre le sementi di granturco dolce; la direttiva 69/208/CEE, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra [12], modificata da ultimo dalla direttiva 87/120/CEE;

considerando che i rispettivi articoli 15, 16 e 15 delle suddette direttive stabiliscono che il Consiglio constata se piante e sementi raccolte in un paese terzo e che offrono le stesse garanzie quanto alle loro caratteristiche, nonché quanto alle disposizioni adottate per il loro esame, per assicurarne l'identità, per i constrassegni e per il controllo, siano per questi aspetti equivalenti alle piante e alle sementi corrispondenti raccolte all'interno della Comunità e conformi alle disposizioni della direttiva in questione;

considerando che il Consiglio ha proceduto a queste constatazioni, nei confronti di taluni paesi terzi,

— per quanto riguarda le patate da semina, con la quarta decisione 81/956/CEE del Consiglio del 16 novembre 1981, relativa all'equivalenza dei tuberi-seme di patate prodotti nei paesi terzi [13], modificata da ultimo della decisione 87/144/CEE [14];

— per quanto riguarda, il granturco destinato alla semina ibrido, la spelta, il risone, il sorgo a grani ibrido e i semi e frutti oleosi, con la settima decisione 85/356/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, relativa all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi [15], modificata da ultimo dalla decisione 87/521/CEE [16] e con la set-

(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.
(3) GU n. L 336 del 26. 11. 1987, pag. 3.
(4) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.
(5) GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1.
(6) GU n. L 171 del 9. 7. 1977, pag. 13.
(7) GU n. L 147 del 26. 5. 1982, pag. 10.
(8) GU n. L 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66.
(9) GU n. L 197 del 19. 7. 1987, pag. 36.
(10) GU n. L 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.
(11) GU n. L 49 del 18. 2. 1987, pag. 39.
(12) GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3.
(13) GU n. L 351 del 7. 12. 1981, pag. 1.
(14) GU n. L 57 del 27. 2. 1985, pag. 5.
(15) GU n. L 195 del 26. 7. 1985, pag. 20.
(16) GU n. L 304 del 27. 10. 1987, pag. 42.

tima decisione 85/355/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1985, relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate nei paesi terzi (1), modificata da ultimo dalla decisione 87/520/CEE (2);

considerando che l'ammissione in una delle sottovoci precitate, a motivo del testo delle stesse, può avere luogo soltanto per i prodotti aventi caratteristiche specifiche che li rendano idonei alla semina;

considerando che talune caratteristiche specifiche sono state stabilite del Consiglio nel momento in cui è stata constatata l'equivalenza fra le piante e le sementi in questione prodotte in alcuni paesi terzi e le piante e le sementi della stessa specie raccolte all'interno della Comunità; che, pertanto, è opportuno che queste stesse caratteristiche costituiscano le condizioni di ammissione nelle sottovoci in questione;

considerando che, per quanto riguarda la spelta, il granturco, il riso, il sorgo e i semi e frutti oleosi appartenenti a specie che non rientrano nel campo di applicazione delle direttive 66/402/CEE e 69/208/CEE precitate, conviene, in attesa di un'armonizzazione sul piano comunitario delle disposizioni in materia e tenuto conto che tali prodotti sono oggetto di un volume ridotto di scambi, subordinare la loro ammissione nelle sottovoci rispettive indicate all'articolo 1 alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti degli Stati membri;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'ammissione delle patate da semina, dei cereali e dei semi e frutti oleosi, indicati qui di seguito, nelle sottovoci della nomenclatura combinata in corrispondenza di ciascuna di esse, è subordinata alle condizioni stabilite dagli articoli da 2 a 5:

Designazione delle merci	Codice NC
Patate:	
— Patate da semina	0701 10 00
— Granturco dolce ibrido destinato alla semina	0712 90 11
Cereali:	
— Spelta destinata alla semina	1001 90 10
— Granturco destinato alla semina	1005 10 11
	1005 10 13
	1005 10 15
	1005 10 19
— Riso destinato alla semina	1006 10 10
— Sorgo ibrido destinato alla semina	1007 00 10
Semi e frutti oleosi, anche frantumati:	
— Fave di soia destinate alla semina	1201 00 10
— Arachidi destinate alla semina	1202 10 10
— Semi di lino destinati alla semina	1204 00 10
— Semi di ravizzone o di colza destinati alla semina	1205 00 10
— Semi di girasole destinati alla semina	1206 00 10
— Noci e mandorle di palmisti destinati alla semina	1207 10 10
— Semi di cotone destinati alla semina	1207 20 10
— Semi di ricino destinati alla semina	1207 30 10
— Semi di sesamo destinati alla semina	1207 40 10
— Semi di senapa destinati alla semina	1207 50 10
— Semi di cartamo destinati alla semina	1207 60 10
— Semi di papavero nero o bianco destinati alla semina	1207 91 10
— Semi di karité destinati alla semina	1207 92 10
— altri semi destinati alla semina	1207 99 10

Articolo 2

Le patate da semina devono rispondere alle condizioni stabilite in base all'articolo 15 della direttiva 66/403/CEE.

Articolo 3

Il granturco dolce, la spelta, il granturco ibrido destinato alla semina come pure il riso e il sorgo ibrido destinati alla semina devono rispondere alle condizioni stabilite in base all'articolo 16 della direttiva 66/402/CEE.

Articolo 4

I semi e frutti oleosi, destinati alla semina, devono rispondere alle condizioni stabilite in base all'articolo 15 della direttiva 69/208/CEE.

Articolo 5

Il granturco dolce, la spelta, il granturco ibrido, il riso, il sorgo ibrido e i semi e frutti oleosi, appartenenti a specie che non rientrano nel campo di applicazione delle direttive 66/402/CEE e 69/208/CEE, sono ammessi nelle sottovoci rispettive di cui all'articolo 1 solo se la persona interessata dimostra, con soddisfazione delle autorità competenti degli Stati membri, che tali prodotti sono effettivamente destinati alla semina.

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 1536/77 è abrogato.

(1) GU n. L 195 del 26. 7. 1985, pag. 1.
(2) GU n. L 304 del 27. 10. 1987, pag. 40.

Articolo 7

Ogni Stato membro informa la Commissione delle misure adottate al livello dell'amministrazione centrale ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

La Commissione comunica immediatamente tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1987.

Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente